



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi
Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi

SCHEDA DI ANALISI TECNICO-NORMATIVA

l.r. 29/2011, art. 7

Atto Consiglio n. 148 /A XI Legislatura

| | |
|------------|---|
| PROPONENTI | Consigliere Ignazio Zullo |
| TITOLO | "Abrogazione dell'art. 1 della legge regionale n.2 del 10 marzo 2021" |

RILEVAZIONE ELEMENTI INTERNI E DI ACCOMPAGNAMENTO

| | |
|--|---|
| Numero articoli relazione allegati | 1 SI NO |
| RIFERIMENTI NORMATIVI | Art. 32 Cost. Decreto -Legge n. 44 del 1 aprile 2021 |

ANALISI NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE

Legge Regionale Puglia n. 27/2018;
Sent. Corte Cost. n.137/2019;
Art.117, comma 3, Cost.;;
Legge Regionale Puglia n. 2/2021

RILEVAZIONE DI CRITICITA' SOTTO IL PROFILO REDAZIONALE

Si ritiene il testo della p.d.l. redatto secondo le regole di drafting

RILEVAZIONE DI CRITICITA' SOTTO IL PROFILO SOSTANZIALE

In ordine alla presente proposta di legge, finalizzata all' abrogazione dell' art.1 della L. R. Puglia n. 2 del 10/03/2021, si esprimono le seguenti considerazioni.

In sede di Analisi Tecnico Normativa, formulata in merito alla proposta di legge n.25 ("Operatori Sanitari e vaccinazioni Anti-Coronavirus 19. Applicazione della L.R.19/6/2018, n.27"), questa Sezione ebbe già modo di evidenziare come l'intento primario, del progetto di legge controverso, fosse quello di estendere "le disposizioni di sicurezza di cui alla L.R.n.27/2018, anche per la vaccinazione Anti-Coronavirus 19".

La Consulta, con sentenza n.137/2019, pronunciata sul ricorso per illegittimità costituzionale, promosso dal Governo sulla citata legge regionale n.27/2018, aveva "inequivocabilmente" chiarito che la R.P. non provvedeva ad introdurre nuovi "obblighi vaccinali", rispetto a

quelli stabiliti dalla legislazione nazionale vigente, bensì dettava "esclusivamente una disciplina sull'organizzazione dei servizi sanitari", senza invadere la competenza riservata alla legislazione statale sui principi fondamentali sulla materia" (art.117, Cost.).

Per tali considerazioni, venivano ritenute non fondate le questioni di legittimità costituzionali sollevate dal Governo, in quanto, coerentemente con le indicazioni della comunità medico-scientifica, la norma in esame si limitava a raccomandare e sollecitare pratiche adeguate a prevenire la diffusione di epidemie, oltre ad un corretto comportamento del personale sanitario negli ambienti ospedalieri (PNPV).


Con il D.L. 1 aprile 2021, n.44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici", il legislatore nazionale ha disposto "l'obbligo vaccinale per gli esercenti professioni sanitarie e per tutti gli operatori sanitari".

Sulla scorta di quanto sopra esposto, dato atto che la disposizione contenuta nell'art. 1 della L.R. n.2/2021, di cui oggi si chiede l'abrogazione, nell'estendere le disposizioni di sicurezza, di cui alla l.27/2018, non esprime una immediata precettività ed incide, di fatto, ancora una volta, sull'organizzazione dei servizi sanitari in virtù della competenza legislativa regionale, in materia di tutela della salute ex art.117, terzo comma, Cost., si ritiene l'articolo in esame "conforme" alla Costituzione ed alla legislazione vigente.

A supporto di quanto argomentato, soccorre l'assenza di impugnativa, da parte del Governo nazionale.

Non si ravvisano, pertanto, fondate motivazioni alla base di una possibile abrogazione della norma regionale de qua.

La P.O. "Affari e Studi Giuridici"
avv. Stella Biallo



Il Dirigente ad interim della Sezione
Avv. Domenica Gattulli

